

**DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n.504 Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.
(G.U. n. 27 del 03-02-1999)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti;

Visto il comma 2 del citato articolo 1 il quale prevede che nell'esercizio della predetta delega si provvede altresì al riordino dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta 1. La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379), così recita: "2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti; b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero; c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse; e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune". Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, si veda in nota al titolo. - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 49". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), così recita: "Art. 6. - È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti. La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3. Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore". - Il testo dell'art. 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), così recita: "27.

L'accettazione di scommesse organizzate e' consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento". - Il testo dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cosi' recita: "Art. 88 (Art. 86 testo unico 1926). - Non puo' essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse". Art. 2. Base imponibile 1. La base imponibile per i concorsi pronostici e' costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori. 2. La base imponibile per le scommesse e' costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. Art. 3. Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. Art. 4. A l i q u o t a 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti: a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato; b) per le scommesse: 1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. 2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento. Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera o), della gia' citata legge 3 agosto 1998, n. 288, cosi' recita: "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o piu' decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)-n) (Omissis); o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici". - Il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' recita: "6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione". Art. 5. S a n z i o n i 1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta e' dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. 2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila. 3. Si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nota all'art. 5: - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Art. 6. Adempimenti dei contribuenti 1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalita' di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune. 2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Art. 7. Rapporto tra imposta unica ed IVA 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico; nella medesima imposta unica continua ad essere compresa l'imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni rese nei confronti dei predetti soggetti, consistenti nell'assunzione dell'esercizio dei

concorsi pronostici riservati ai medesimi enti ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Art. 8. Imputazione delle somme versate al bilancio dello Stato 1. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato: a) per il 40 per cento, nel capitolo 1805; b) per il 35 per cento, nel capitolo 1007; c) per il 25 per cento, nel capitolo 1213. Art. 9. Disposizioni abrogate 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, sono soppresse le parole: "e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; b) nell'articolo 2, primo comma, sono soppresse le parole: "o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: "di scommesse e" e le parole: "delle scommesse e" sono soppresse; c) nell'articolo 3, e' abrogato il sesto comma; d) nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole: "nonche' per particolari tipi di scommesse, "; e) nell'articolo 16, e' abrogato il secondo comma; f) nella tariffa, il numero 9 e' abrogato. 2. Sono abrogati: a) la legge 22 dicembre 1951, n. 1379; b) l'articolo 1, primo e terzo comma, della legge 29 settembre 1965, n. 1117; c) l'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 764. 3. E' inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Nota all'art. 9: - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 14 e 16, nonche' della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attivita' indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a cio' destinate". "Art. 2 (Soggetti d'imposta). - Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attivita' di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonche' coloro che esercitano case da giuoco. Quando l'esercizio di case da giuoco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio di case da giuoco". "Art. 3 (Base imponibile). - La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. Concorrono a costituire la base imponibile: a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attivita'; c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonche' ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attivita'. Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci. Se per intervenire a detti spettacoli ed attivita' e' previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per titoli di cui alle suddette lettere a), b) e c) anche se gli intervenuti sono estranei alla societa' o circolo. Per le attivita' di cui al n. 5 della tariffa l'imponibile e' costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione. (Comma abrogato). Per le case da giuoco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da giuoco". "Art. 14 (Imponibili medi). - Per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza e per le attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione. I contribuenti che non intendono aderire alle determinazioni di cui al precedente comma, esclusi i casi in cui vengano apportati aumenti ai prezzi delle consumazioni o si tratti di corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte hanno la facolta' di optare per l'accertamento a distinta di incasso, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 13, per l'accertamento in base a dichiarazione, osservando le disposizioni stabilite nel presente decreto per tali sistemi di accertamento e le speciali norme cautelative e di controllo". "Art 16 (Rivalsa). - Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da gioco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori. (Comma abrogato). I prezzi degli spettacoli e delle altre attivita' devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi e' dovuta". "TARIFFA 1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed

ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private 2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse 3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari 4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti 5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari di qualunque specie 6. Introiti derivanti: dall'utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone o a moneta da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante - sia in circoli o associazioni di qualunque specie: dal gioco del bowling; dal noleggio di gokarts e da ogni altro gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale si corrisponda un prezzo per parteciparvi 7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse 8. Provento lordo delle case da gioco 10% 9. (Abrogato). Nota. Gli spettacoli e le altre attività non espressamente indicate nella presente tariffa, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. Per gli spettacoli ed altre attività soggetti ad imposta dati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. L'aliquota y e' stabilita in base alle formule indicate in tariffa, ove x rappresenta il prezzo netto". - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, abrogata dal presente decreto, recava: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496". - Il testo dell'art. 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - (Comma abrogato). L'imposta e' dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. (Comma abrogato)". - Il testo dell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 764 (Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Articolo unico. - (Comma abrogato). (Comma abrogato). Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1998
SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto